

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-3112 del 21/06/2021 |
| Oggetto | CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E ANTI INCENDIO E REVISIONE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N.5546 DEL 03/12/2019 (PRATICA BO19A0043) COMUNE: MEDICINA (BO) TITOLARE: PATFRUT SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CODICE PRATICA N. BO19A0044 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-3183 del 17/06/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno ventuno GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E ANTI INCENDIO E REVISIONE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N.5546 DEL 03/12/2019 (PRATICA BO19A0043)

COMUNE: MEDICINA (BO)

TITOLARE: PATFRUT SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

CODICE PRATICA N. BO19A0044

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/104245 del 03/07/2019 (pratica BO19A0044) con la quale la ditta PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.F.: 01191820388, con sede legale in Via Argenta n.32/A del comune di Ferrara, ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- con una portata massima di 5 l/s per un volume complessivo di 55.000 metri cubi/anno (mc/a), ad uso campionamento, lavaggio e confezionamento di prodotti ortofrutticoli, e ad uso anti incendio, all'interno di uno stabilimento di produzione di recente acquisizione privo di sistemi strutturali di risparmio idrico e di riciclo e riutilizzo della risorsa idrica;
- mediante un nuovo pozzo:
 - da perforare fino alla profondità di 259 m sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Medicina al Foglio 137 mappale 266; da completare: con una colonna

di rivestimento in PVC PN 12.5 di 225 mm di diametro, con due livelli di captazione da 177 a 181,80 e da 240 a 245 m di profondità, costituiti da filtro Johnson inox di 219 mm di diametro; con una elettropompa sommersa e dispositivo di misura di portata e volume;

- da utilizzare solo in caso di soccorso, per malfunzionamento del pozzo esistente sullo stesso terreno, richiesto in concessione per gli stessi usi e quantitativi (pratica B019A0043), senza superare il volume di 55000 mc/a, come volume massimo complessivo da prelevare con entrambi i pozzi;

considerato che con Determinazione n.5546 del 03/12/2019 è stata rilasciata alla ditta istante la concessione al prelievo dal pozzo esistente sopra richiamato (pratica B019A0043), **alle seguenti condizioni:**

- a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di **5 l/s** e **per un volume massimo di 55000 mc/a** ad uso *industriale* (campionamento, lavaggio e confezionamento di prodotti ortofrutticoli) e *uso igienico e assimilati* (anti incendio);
- b) **la scadenza della concessione è fissata al 31/12/2028;**

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del RR 41/2001;

richiamata la Determinazione n.5487 del 27/11/2019 e successiva rettifica con Determinazione n.544 del 06/02/2020, con la quale la ditta istante è stata autorizzata alla perforazione del nuovo pozzo, alle seguenti condizioni:

- la perforazione dovrà essere eseguita fino alla profondità massima di 165 m, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali, in particolare dell'acquifero compreso tra 80 e 90 m. **La possibilità di estendere la captazione a profondità superiore a 165 m potrà essere concessa** soltanto in caso di assenza di acquiferi produttivi e **dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite;**
- la concessione di derivazione di acque pubbliche sarà rilasciata **con le seguenti prescrizioni:**

- dovrà essere presentato un cronoprogramma di realizzazione di misure di risparmio idrico e di riciclo e riutilizzo della risorsa nelle varie fasi produttive;
- il pozzo dovrà essere utilizzato solo in caso di soccorso per malfunzionamento del pozzo esistente sullo stesso terreno, richiesto in concessione per gli stessi usi e quantitativi (pratica BO19A0043), senza superare il volume di 55000 mc/a, come volume massimo complessivo da prelevare con entrambi i pozzi;

vista la Relazione Tecnica di fine lavori di perforazione, assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/177161 del 07/12/2020, con la quale la ditta autorizzata:

- ha comunicato l'esito negativo della ricerca di acquiferi produttivi entro la profondità di 165 m;
- ha richiesto di approfondire la perforazione fino alla profondità di 260 m;

vista la nota Prot. n. PG/2020/179950 del 11/12/2020, con la quale è stato comunicato alla ditta istante il nulla osta all'approfondimento della perforazione;

vista la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione, assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/66126 del 28/04/2021 dalla quale si evince che **il pozzo** è stato:

- **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Medicina (BO) al Foglio 137 mappale 266, nel punto di coordinate UTM RER X:710627 Y:929676, **fino ad una profondità di 260 m**;
- **rivestito** con avampozzo in ferro di diametro est. di 470 mm fino alla profondità di 60 m;
- **realizzato con** tubi in PVC di 225 mm di diametro est., da quota p.c. a 260 m, con due livelli filtranti costituiti da tubi filtro Johnson in acciaio inox di 219 mm di diametro est., microfessurati (slot 0,5 mm), da 176 a 181 m e da 248,00 a 253 m, posti in corrispondenza di due strati sabbiosi; la soggiacenza del livello piezometrico statico posta a 8,18 m varia fino a 27,11 e 45,17 m di profondità in corrispondenza di gradini di portata, rispettivamente di 6,44 e 12,21 l/s, come da prova di pompaggio effettuata nel pozzo in data marzo 2021, in cui non sono stati raggiunti valori di portata critica;
- **completato** con una elettropompa sommersa posizionata alla profondità di 60 m, di 11 KW di potenza e di 10 l/s di

portata massima e 80 m di prevalenza (sovradimensionata rispetto alle esigenze di progetto, per garantirsi maggiori potenzialità in termini di prevalenza), con tubo di mandata di 76 mm di diametro e contatore di volume installato;

considerato, pertanto, che, sulla base di quanto dichiarato in Relazione fine lavori e degli esiti e delle prove eseguite, la pompa di prelievo dovrà essere regolata alla portata massima di concessione richiesta di 5 l/s;

considerato che, sulla base delle caratteristiche tecniche del pozzo perforato, la derivazione si esercita nel corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, per il quale è stata verificata la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale in sede di autorizzazione alla perforazione;

dato atto che con nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/86085 del 31/05/2021, la ditta istante, in merito al cronoprogramma di realizzazione di misure di risparmio idrico, ha comunicato che è in fase di valutazione di fattibilità tecnica ed economica un progetto di un impianto di recupero e riciclo dell'acqua, con previsione di realizzazione nel 2023;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta, alle condizioni stabilite nel presente atto tra cui, in particolare:

- con una portata massima di 5,0 l/s per complessivi 55.000 mc/a;
- il pozzo dovrà essere utilizzato solo in caso di soccorso, per malfunzionamento del pozzo esistente sullo stesso terreno, dato in concessione con Determinazione n.5546 del 03/12/2019 (pratica B019A0043), senza superare il volume di 55000 mc/a, come volume massimo complessivo da prelevare con entrambi i pozzi;
- rilasciare la concessione fino al 31/12/2023;
- revisionare alla data del 31/12/2023, in coerenza con la presente concessione, la scadenza della concessione rilasciata con Determinazione n.5546 del 03/12/2019 (pratica B019A0043) fino al 31/12/2028;

- subordinare il rinnovo di entrambe le concessioni alla presentazione di una variante di diminuzione di prelievo di misura pari alle potenzialità dell'impianto di recupero e riciclo dell'acqua, in progettazione, con previsione di realizzazione nel 2023;

considerato che:

- ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello *industriale* (campionamento, lavaggi e confezionamento di prodotti ortofrutticoli) ed a quello *igienico e assimilati* (anti incendio), ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) e lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

- alla concessione ad usi plurimi esercitata mediante una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per ogni uso ai sensi dell'art. 20, comma 6 del RR 41/2001;

- nella fattispecie, quello più elevato corrispondente all'uso *industriale*;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria d'importo pari a € 230,00;

- del canone di concessione annuale 2021, d'importo pari a € 2113,24, di cui è dovuto l'importo di € 1232,72 per 7 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio;

- del deposito cauzionale, d'importo pari a € 2113,24;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/95273 del 17/06//2021;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.F.: 01191820388, con sede legale in Via Argenta n.32/A del comune di Ferrara, **la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** dal pozzo perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Medicina (BO) al Foglio 137 mappale 266, nel punto di coordinate UTM RER X:710627 Y:929676, fino ad una profondità di 260 m (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n. 5487 del 27/11/2019 e successiva rettifica con Determinazione n.544 del 06/02/2020), **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di **5 l/s** e **per un volume massimo di 55.000 mc/a** ad uso *industriale e uso igienico e assimilati*;

b) il pozzo dovrà essere utilizzato solo in caso di soccorso, per malfunzionamento del pozzo esistente sullo stesso terreno, dato in concessione con Determinazione n.5546 del 03/12/2019 per gli stessi usi e quantitativi (pratica BO19A0043), senza superare il volume di 55.000 mc/a, come volume massimo complessivo da prelevare con entrambi i pozzi;

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2023**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di revisionare alla data del 31/12/2023, in coerenza con la presente concessione, la scadenza della concessione rilasciata con Determinazione n.5546 del 03/12/2019 per gli stessi usi e quantitativi (pratica B019A0043) fino al 31/12/2028, subordinando il rinnovo di entrambe le concessioni alla presentazione di una variante di diminuzione di prelievo di misura pari alla potenzialità dell'impianto di recupero e riciclo dell'acqua, in progettazione, con previsione di realizzazione nel 2023;

3) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

4) di stabilire che il **canone annuale 2021** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2113,24**, di cui è dovuto l'importo di € 1232,72 per 7 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);
- trasmettere all'**amministrazione** concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'annualità del canone di concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, **è fissata in € 2113,24=**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.F.: 01191820388, con sede legale in Via Argenta n.32/A del comune di Ferrara

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, dal pozzo perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Medicina (BO) al Foglio 137 mappale 266, nel punto di coordinate UTM RER X:710627 Y:929676 (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n. 5487 del 27/11/2019 e successiva rettifica con Determinazione n.544 del 06/02/2020), così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo è stato:

- **perforato fino ad una profondità di 260 m;**
- **rivestito** con avampozzo in ferro di diametro est. di 470 mm fino alla profondità di 60 m;
- **realizzato con** tubi in PVC di 225 mm di diametro est., da quota p.c. a 260 m, con due livelli filtranti costituiti da tubi filtro Johnson in acciaio inox di 219 mm di diametro est., microfessurati (slot 0,5 mm), da 176 a 181 m e da 248,00 a 253 m, posti in corrispondenza di due strati sabbiosi; la soggiacenza del livello piezometrico statico posta a 8,18 m varia fino a 27,11 e 45,17 m di profondità in corrispondenza di gradini di portata, rispettivamente di 6,44 e 12,21 l/s, come da prova di pompaggio effettuata nel pozzo in data marzo 2021, in cui non sono stati raggiunti valori di portata critica;
- **completato** con una elettropompa sommersa posizionata alla profondità di 60 m, di 11 KW di potenza e di 10 l/s di portata massima e 80 m di prevalenza, **regolata alla portata massima di concessione richiesta di 5 l/s**, con tubo di mandata di 76 mm di diametro e contatore di volume installato;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 5,0 l/s e per un volume massimo di 55.000 mc/a;

D) gli utilizzi di acque pubbliche concessi sono assimilabili a quello *industriale* (campionamento, lavaggi e confezionamento di prodotti ortofrutticoli) ed a quello *igienico e assimilati* (anti incendio), ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) e lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il Concessionario deve:

- utilizzare il pozzo solo in caso di soccorso, per malfunzionamento del pozzo esistente sullo stesso terreno, dato in concessione con Determinazione n.5546 del 03/12/2019 per gli stessi usi e quantitativi (pratica B019A0043), senza superare il volume di 55.000 mc/a, come volume massimo complessivo da prelevare con entrambi i pozzi;
- effettuare il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo effettuati sia dal pozzo della presente concessione sia da quello in concessione con Determinazione n.5546 del 03/12/2019 e **trasmettere** all'amministrazione concedente i relativi dati entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.
- presentare in sede di rinnovo della presente concessione e di quella rilasciata con Determinazione n.5546 del 03/12/2019 (pratica B019A0043), una variante di diminuzione di prelievo di misura pari alla potenzialità dell'impianto di recupero e riciclo dell'acqua, in progettazione, con previsione di realizzazione nel 2023.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2023. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente

concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Cera Roberto, legale rappresentante della ditta PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.F.: 01191820388, con sede legale in Via Argenta n.32/A del comune di Ferrara, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.